

Procedura Segnalazione di illeciti e irregolarità (“Whistleblowing”)

(approvata con Delibera C.d.A. n° 03 del 20.04.18)

Premessa

La Società NAVIGAZIONE LAGO D’ISEO s.r.l. adotta la presente procedura in adempimento del proprio Piano Anticorruzione, che l’ha prevista ai sensi di quanto stabilito dal P.N.A. e dalla determinazione di ANAC (Autorità Anti Corruzione) n.6/15.

1. Scopo

Lo scopo della presente procedura è di supportare operativamente quanto descritto nel “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” 2017-19, paragrafo 14, per la gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità e per la tutela degli autori delle stesse.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le segnalazioni di reati o irregolarità, ivi comprese le violazioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, del Programma Triennale di Trasparenza e Integrità e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001 applicato dalla Società.

3. Definizioni

La presente procedura utilizza le seguenti definizioni/acronimi:

- *Whistleblower*: espressione che sta ad indicare il dipendente di un’amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico: la finalità della segnalazione deve essere quella di far emergere e prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e di rispetto dell’interesse pubblico collettivo;
- *Whistleblowing policy*: espressione che sta ad indicare le procedure per la segnalazione nonché le azioni previste a tutela dei dipendenti che effettuano le segnalazioni di illecito. La presente procedura per le segnalazioni costituisce la “whistleblowing policy” della Società ed include espressamente forme di tutela del “whistleblower”, così come previsto dal citato art. 54 bis del D. Lgs165/2001 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
- *Dipendente pubblico*: ai sensi del D. Lgs. 165/2001 si intende per dipendente pubblico il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

4. Oggetto

La presente procedura disciplina le segnalazioni di illeciti ed irregolarità commessi nell’ambito del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- i fatti che possono integrare reati o violazioni di legge;
- i comportamenti a danno dell’interesse pubblico;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine a IC Outsourcing;
- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;

- le azioni poste in essere in violazione del codice etico e delle procedure che disciplinano le attività.

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, fornendo indicazioni operative in merito a oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e descrivendo le forme di tutela contro ritorsioni e discriminazioni.

5. Provenienza delle segnalazioni

La presente procedura disciplina le segnalazioni provenienti da:

- dipendenti, a qualsiasi categoria essi appartengano (a tempo determinato, indeterminato, dirigenti, stagisti);
- amministratori e membri degli organi sociali;
- collaboratori e consulenti;
- cittadini.

6. Destinatari e modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni interne alla società, da parte dei dipendenti, devono essere indirizzate direttamente all'ANAC tramite modulo scaricabile al seguente indirizzo internet (link), al quale sono pubblicate le relative indicazioni e modalità operative:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

Le segnalazioni da parte di soggetti esterni alla società (cittadini) devono essere indirizzate al Direttore di Esercizio ing. Emiliano Zampoleri, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a cui sono attribuiti i poteri e sono assegnati i compiti descritti dalla presente procedura, utilizzando il "Modulo Segnalazione illeciti da parte dei cittadini - c.d.whistleblower", scaricabile al seguente link:

http://navigazione lagoiseo.apps.ckube.it/pages/amministrazione_trasparente_v2_0/?Codice=AT.T0.10

7. Gestione della segnalazione

La segnalazione sarà gestita esclusivamente, per i casi di ricezione di cui sopra, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, una volta acquisiti i dati personali necessari per la segnalazione di ogni singolo illecito, provvederà ad assegnare al modulo ricevuto un codice composto di numero e data ed a conservarlo, per un periodo massimo di tre mesi, in forma cartacea, in una cassaforte a cui abbia accesso esclusivo. Nel caso in cui la segnalazione sia giunta alla propria casella di posta elettronica, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, una volta scaricati i documenti allegati, a cancellare immediatamente la mail ricevuta.

8. Verifica della fondatezza della segnalazione

La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Se questi ritiene che la segnalazione sia:

- relativa ad una semplice lamentela personale o che il fatto riportato è già stato oggetto di verifica, archivia la segnalazione;
- eccessivamente generica, contatterà il segnalante al fine di raccogliere altri elementi utili. Si procederà all'archiviazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o quelli forniti non siano sufficienti.

Negli altri casi, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione provvederà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il segnalante è informato dell'archiviazione della segnalazione o della sua presa in carico.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione di altre funzioni interne ed esterne, compreso l'Organismo di Vigilanza.

Quest'ultimo **deve essere coinvolto** nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto comportamenti posti in essere nell'interesse o a vantaggio di Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. e violazioni del codice etico e delle procedure previste dal modello 231.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente e/o dare avvio al procedimento disciplinare.

9. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha, quindi, come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione o l'ANAC dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'ANAC ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi con l'invio della segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'amministrazione. La norma, invero, indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC, «riferisca al proprio superiore gerarchico». Ad avviso dell'Autorità, nell'interpretare il disposto normativo si deve tener conto anzitutto del fatto che, a livello amministrativo, il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare derivante dalla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

10. Tutela del segnalante

L'identità del whistleblower deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge. Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui sopra, nei confronti del segnalante deve essere comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

11. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

12. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.